Costituire una società all'estero: aspetti di fiscalità internazionale

A cura di Pietro Cumpostu, Dottore Commercialista Aggiornato al 19 novembre 2026

IN SINTESI

Chi costituisce o controlla dall'Italia una società in un altro Stato deve verificare quattro aspetti prima dell'atto costitutivo. Il primo è la residenza: la società è considerata residente in Italia se per la maggior parte del periodo d'imposta ha in Italia la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale (art. 73, comma 3, TUIR, nel testo applicabile dal 2024); in questo caso i suoi redditi sono tassati in Italia. Il secondo è la disciplina CFC: se la società estera controllata non supera il test del 15% sul bilancio certificato e ha una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella che avrebbe avuto in Italia, e oltre un terzo dei proventi è costituito da redditi passivi, il suo reddito è imputato al socio italiano, salvo che la società svolga un'attività economica effettiva (art. 167 TUIR). Il terzo è l'imposizione nello Stato estero, che va verificata nella legge locale e nella convenzione con l'Italia. Il quarto sono le ritenute sui dividendi, sugli interessi e sui canoni pagati al socio italiano, che le convenzioni limitano e che, fra società, le direttive UE e l'accordo UE-Svizzera possono escludere, nel rispetto delle norme antiabuso e del requisito del beneficiario effettivo. Dal 1° gennaio 2027 i riferimenti del TUIR passano al Testo unico approvato con D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.

Società controllata estera o stabile organizzazione

Per operare in un altro Stato un'impresa italiana può costituire una società controllata, che è un soggetto giuridico distinto, oppure aprire una stabile organizzazione, cioè una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività nell'altro Stato, senza costituire un soggetto distinto (art. 162 TUIR, dal 2027 art. 183 del D.Lgs. 117/2026, e art. 5 delle convenzioni contro le doppie imposizioni). La scelta incide sulla tassazione dei redditi prodotti all'estero.

- **Società controllata.** I redditi sono tassati nello Stato in cui la società risiede; in Italia il socio è tassato sugli utili distribuiti. Restano salve l'esterovestizione e la disciplina CFC, descritte di seguito.
- **Stabile organizzazione.** I redditi sono tassati nello Stato estero e concorrono anche al reddito della società italiana, con il credito per le imposte pagate all'estero (art. 165 TUIR; dal 2027 art. 185 del D.Lgs. 117/2026). In alternativa, la società italiana può optare per l'esenzione degli utili e delle perdite di tutte le proprie stabili organizzazioni estere (branch exemption): l'opzione è irrevocabile e si esercita al momento della costituzione della stabile organizzazione; per le stabili organizzazioni a bassa tassazione con redditi passivi richiede l'esimente CFC (art. 168-ter, commi 1-4, TUIR; dal 2027 art. 184).
- **Prezzi di trasferimento.** In entrambi i casi i rapporti con la società italiana vanno valorizzati a condizioni di libera concorrenza: per la controllata si applicano le regole sui prezzi di trasferimento (art. 110, comma 7, TUIR; dal 2027 art. 119, comma 8, del D.Lgs. 117/2026); per la stabile organizzazione in regime di branch exemption i criteri dell'art. 152 TUIR, richiamati dall'art. 168-ter, comma 10.

Dove risiede la società: i tre criteri dell'art. 73 TUIR

Ai fini delle imposte sui redditi sono residenti in Italia le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno nel territorio dello Stato almeno uno di questi elementi (art. 73, comma 3, TUIR, sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209; dal 2027 art. 82 del D.Lgs. 117/2026):

- **la sede legale**;
- **la sede di direzione effettiva**, cioè il luogo della «continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso»;

- **la gestione ordinaria in via principale**, cioè il luogo del «continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso».

I criteri sono alternativi: ne basta uno, purché presente per la maggior parte del periodo d'imposta (circ. Agenzia delle Entrate 4 novembre 2024, n. 20/E, Parte II). Le nuove regole si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023: per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, dal 1° gennaio 2024 (art. 7, comma 2, D.Lgs. 209/2023; circ. 20/E/2024, § 2.3). I criteri della «sede dell'amministrazione» e dell'«oggetto principale» non sono più in vigore e restano rilevanti solo per i periodi d'imposta precedenti.

Secondo la circolare 20/E/2024 le decisioni dei soci non rilevano ai fini della sede di direzione effettiva, salvo quelle con contenuto gestorio, e non rilevano le attività di supervisione e monitoraggio. Lo sviluppo tecnologico consente di assumere le decisioni in un luogo diverso da quello in cui si svolge l'attività, per cui la valutazione va fatta caso per caso. L'inciso «in via principale» distingue la gestione ordinaria della società dall'attività svolta tramite una stabile organizzazione.

Se la società risulta residente sia in Italia sia nell'altro Stato, la doppia residenza si risolve con la regola della convenzione contro le doppie imposizioni applicabile: nella maggior parte delle convenzioni prevale il luogo di direzione effettiva, mentre alcune convenzioni recenti rinviano a una procedura amichevole fra le autorità fiscali, come l'attuale art. 4, par. 3, del Modello OCSE (circ. 20/E/2024, § 3).

La presunzione di residenza per la holding estera

L'art. 73, comma 5-bis, TUIR (dal 2027 art. 82, comma 6, del D.Lgs. 117/2026) presume residenti in Italia, salvo prova contraria, le società e gli enti esteri che detengono partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, c.c. in società di capitali o enti commerciali residenti, se in alternativa:

- sono controllati, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia; oppure
- sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente, composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia.

Il controllo si verifica alla data di chiusura dell'esercizio della società estera e, per le persone fisiche, si considerano anche i voti dei familiari (art. 73, comma 5-ter, TUIR). La presunzione inverte l'onere della prova: è il contribuente a dover dimostrare che la società è residente all'estero.

La presunzione richiede che la società estera controlli una società italiana. La Cassazione ha precisato che opera solo in presenza del «duplice presupposto» del controllo di una società italiana e del controllo o dell'amministrazione da parte di residenti (Cass., Sez. V, sent. n. 3386/2024); l'Agenzia delle Entrate ha escluso l'applicazione della norma a una società estera priva di partecipazioni di controllo in società italiane (risposta a interpello 17 gennaio 2022, n. 27). Per una società estera senza partecipate italiane resta comunque la verifica dei tre criteri del comma 3.

Come la Cassazione accerta l'esterovestizione

L'esterovestizione è la «fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale» (Cass., Sez. V, sent. n. 16697/2019). Le pronunce disponibili riguardano periodi d'imposta anteriori al 2024, quindi il testo previgente dell'art. 73, che faceva riferimento alla «sede dell'amministrazione»; non risultano ancora pronunce sul testo attuale. La Cassazione ha identificato la sede dell'amministrazione con la sede effettiva, cioè il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione e in cui si accentrano gli organi e gli uffici societari per il compimento degli affari (Cass., Sez. V, sent. n. 2869/2013). È la stessa chiave di lettura utile per la «sede di direzione effettiva».

Secondo la Cassazione i criteri di collegamento dell'art. 73 sono «paritetici ed alternativi» e la loro presenza per la maggior parte del periodo d'imposta determina la residenza in Italia «a prescindere dall'accertamento di un'eventuale finalità elusiva» (Cass., Sez. V, ord. n. 23150/2022). Altre pronunce, nelle operazioni all'interno dell'Unione europea, collegano l'esterovestizione alla costruzione di puro artificio, richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE 12 settembre 2006, causa C-196/04 (Cass., Sez. V, sent. n. 2869/2013; Cass., Sez. V, ord. n. 15424/2021).

La Cassazione ha indicato, «con intento esemplificativo e non esaustivo», gli indici da cui desumere la sede effettiva (Cass., Sez. V, sent. n. 32743/2025):

- il luogo in cui si riuniscono gli amministratori e si forma la volontà degli organi di amministrazione;
- la residenza o la cittadinanza degli amministratori;
- la reale disponibilità di locali adeguati alle funzioni direttive od operative dichiarate;
- il luogo di conservazione, almeno in parte, delle scritture contabili obbligatorie;
- comunicazioni consistenti e continuative che dimostrino che la società estera è diretta da altri;
- la durata della società estera e l'investimento fatto per costituirla, avviarla e mantenerla.

In un caso di società estera interamente controllata da una società italiana, in cui secondo l'Agenzia gli amministratori esteri si limitavano a eseguire decisioni prese in Italia, la Cassazione ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto “dirimente” il solo certificato di residenza fiscale estero: il certificato è un elemento «marginale e recessivo» e gli indizi dell'esterovestizione vanno valutati nel loro insieme, secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza (Cass., Sez. V, sent. n. 2458/2025).

Che cosa documentare per la residenza estera

Se la società è considerata residente in Italia, i suoi redditi sono tassati in Italia e, in mancanza della dichiarazione, si applica la sanzione del 120% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro (art. 1, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024; dal 2027 art. 27 del D.Lgs. 173/2024). Per sostenere la residenza estera è opportuno che risultino da documenti di data certa:

- le riunioni del consiglio di amministrazione tenute nello Stato estero, con verbali che riportino le decisioni strategiche e il luogo in cui sono state assunte;
- amministratori con le competenze e i poteri per decidere, e non solo per eseguire indicazioni ricevute dall'Italia;
- locali, personale e attrezzature adeguati all'attività svolta;
- la tenuta e la conservazione delle scritture contabili nello Stato estero;
- i rapporti con banche, clienti e fornitori gestiti dalla società estera;

- la distinzione fra le decisioni dei soci, assunte in assemblea, e la gestione della società.

CFC: quando il reddito della società estera è tassato in Italia

La disciplina CFC (Controlled Foreign Companies) si applica alle persone fisiche, alle società di persone, alle società ed enti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che controllano una società estera (art. 167 TUIR; dal 2027 art. 186 del D.Lgs. 117/2026). Il controllo sussiste se la partecipazione è detenuta «direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona», ai sensi dell'art. 2359 c.c., o se si detiene oltre il 50% della partecipazione agli utili (art. 167, comma 2). Rientrano anche le stabili organizzazioni estere delle controllate e quelle per cui è stata esercitata l'opzione per la branch exemption (art. 167, comma 3). Le stesse regole valgono per le controllate in Stati UE ed extra-UE.

La disciplina si applica se ricorrono insieme due condizioni (art. 167, comma 4, nel testo modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 209/2023 e dall'art. 4 del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito dalla L. 30 luglio 2025, n. 108):

- **tassazione effettiva bassa.** Si verifica prima il rapporto fra le imposte correnti, anticipate e differite iscritte nel bilancio della controllata e l'utile ante imposte: se è almeno pari al 15% e il bilancio è revisionato e certificato da operatori autorizzati nello Stato estero, la condizione non ricorre. Se il bilancio non è certificato o il rapporto è inferiore al 15%, occorre verificare se la tassazione effettiva è inferiore alla metà di quella che la controllata avrebbe avuto in Italia, secondo il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 27 dicembre 2021, n. 376652, che considera l'IRES e non l'IRAP. Nel calcolo rientra anche l'imposta minima nazionale equivalente (QDMTT) eventualmente dovuta dalla controllata nel suo Stato (art. 167, comma 4-bis);
- **redditi passivi.** Oltre un terzo dei proventi della controllata deve derivare da interessi e altri redditi da attivi finanziari, canoni e altri redditi da proprietà intellettuale, dividendi e plusvalenze da partecipazioni, leasing finanziario, attività assicurativa, bancaria e finanziaria, oppure da compravendite di beni e prestazioni di servizi infragruppo con valore economico aggiunto scarso o nullo.

Se la disciplina si applica, il reddito della controllata, determinato con le regole dell'IRES, è imputato al socio italiano in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili ed è tassato separatamente con l'aliquota media applicata sul suo reddito, comunque non inferiore all'aliquota ordinaria IRES (art. 167, commi 6-8). Le imposte pagate all'estero dalla controllata sono riconosciute come credito (comma 9) e gli utili distribuiti in seguito non concorrono al reddito del socio fino all'ammontare dei redditi già tassati per trasparenza (comma 10).

CFC: esimente, interpello e quadro FC

La disciplina CFC non si applica se il socio dimostra che la controllata «svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali» (art. 167, comma 5). L'art. 167, comma 5, prevede per questa prova l'interpello probatorio (art. 11, comma 1, lett. e), L. 27 luglio 2000, n. 212), che però, dopo la riforma del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, possono presentare solo le imprese che aderiscono all'adempimento collaborativo e chi presenta l'interpello sui nuovi investimenti (art. 11, comma 2, L. 212/2000). Gli altri soci dimostrano l'esimente con la documentazione, anche in risposta all'avviso che l'Agenzia deve notificare prima dell'accertamento.

Il riferimento di prassi resta la circolare Agenzia delle Entrate 27 dicembre 2021, n. 18/E (§ 6 e Allegati 4 e 5):

- la struttura deve avere una «consistenza economica adeguata all'attività svolta»;
- non è più richiesto il radicamento della controllata nel mercato estero;
- per le holding e le società che gestiscono attivi l'esimente non è riconosciuta se personale, locali e attrezzature sono messi a disposizione da società domiciliatarie con contratti di management service;
- gli Allegati 4 e 5 elencano la documentazione utile a dimostrare l'esimente.

Chi non applica la disciplina CFC senza aver ottenuto una risposta favorevole all'interpello deve segnalare la partecipazione nella dichiarazione dei redditi, nel quadro FC (art. 167, comma 11). Prima di emettere l'accertamento l'Agenzia deve notificare un avviso e concedere 90 giorni per fornire le prove dell'esimente. L'omessa o incompleta segnalazione è punita con una sanzione pari al 10% del reddito della controllata imputabile al socio in

proporzione alla partecipazione, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 30.000 euro per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024; la sanzione minima si applica anche se il reddito della controllata è negativo (art. 8, comma 3-quater, D.Lgs. 471/1997, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87; dal 2027 art. 33, comma 6, del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173).

CFC: l'opzione del 15% dell'utile contabile

Il socio può optare per una modalità semplificata di verifica della tassazione effettiva: la tassazione della controllata si considera non inferiore al 15% se il socio versa un importo pari al 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio (art. 167, comma 4-ter, TUIR, nel testo modificato dal D.L. 84/2025). Dopo la modifica, la norma non qualifica più il versamento come «imposta sostitutiva».

- L'utile contabile netto si determina senza considerare le imposte, le svalutazioni di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri.
- L'importo versato non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
- Finché permane il controllo, l'opzione dura tre esercizi ed è irrevocabile; alla scadenza si rinnova tacitamente per un altro triennio, salvo revoca, e riguarda tutte le controllate con redditi passivi superiori a un terzo dei proventi.
- I bilanci delle controllate devono essere revisionati e certificati (art. 167, comma 4-quater).
- L'opzione si esercita nel quadro FC (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 marzo 2026, n. 106520, che sostituisce il provvedimento 30 aprile 2024, n. 213637).

Gli utili distribuiti dalle controllate e maturati nel triennio di opzione si considerano provenienti da Stati diversi da quelli a tassazione privilegiata e sono tassati secondo le regole ordinarie degli artt. 47 e 89 TUIR, con il credito per le imposte estere ex art. 165 TUIR (provv. 106520/2026, punti 7.1 e 7.4). Chi per il 2024 aveva escluso gli utili applicando il provvedimento precedente deve rideterminare il reddito e versare le maggiori imposte, senza sanzioni né interessi (punti 7.2 e 7.3).

L'imposizione della società nel suo Stato

Prima di costituire la società occorre verificare nello Stato estero:

- l'aliquota nominale e gli eventuali regimi speciali, ad esempio per zone franche, holding o proprietà intellettuale;
- il momento in cui gli utili sono tassati: alcuni Stati tassano gli utili solo quando vengono distribuiti;
- le ritenute sui dividendi, sugli interessi e sui canoni pagati a non residenti;
- la convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia.

L'imposizione estera incide in Italia per tre vie: il test della tassazione effettiva ai fini CFC, il regime dei dividendi provenienti da Stati a regime fiscale privilegiato (art. 47-bis TUIR; dal 2027 art. 162 del D.Lgs. 117/2026): gli utili concorrono integralmente al reddito, salvo che il socio dimostri che dalla partecipazione non è derivato, sin dal primo periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in quegli Stati, nel qual caso si applica il regime ordinario; se invece dimostra soltanto che la partecipata svolge un'attività economica effettiva, gli utili restano imponibili per intero per le persone fisiche e per il 50% per le società, con un credito per le imposte pagate dalla partecipata (artt. 47, comma 4, 47-bis, comma 2, e 89, comma 3, TUIR), e le ritenute estere che non sono recuperabili in Italia.

La disciplina dell'imposizione minima globale (Pillar 2) riguarda le imprese di gruppi con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro nel bilancio consolidato in almeno due dei quattro esercizi precedenti (art. 10, comma 1, D.Lgs. 209/2023). Per l'imprenditore e per la piccola o media impresa rileva di regola solo l'imposta minima nazionale eventualmente pagata nello Stato estero, che entra nel calcolo della tassazione effettiva ai fini CFC.

Ritenute su dividendi, interessi e canoni pagati al socio italiano

Lo Stato della società estera può applicare una ritenuta sui dividendi, sugli interessi e sui canoni pagati al socio italiano. La misura dipende dalla legge locale e dalla convenzione con l'Italia; le convenzioni firmate dall'Italia si discostano spesso dal Modello OCSE per

aliquote, periodi di possesso e trattamento dei canoni. Nel Modello OCSE (testo al 21 novembre 2017) i limiti sono questi:

- **dividendi:** la ritenuta dello Stato della fonte non può superare il 5% se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 25% del capitale per un periodo di 365 giorni che comprende la data del pagamento, e il 15% negli altri casi (art. 10, par. 2);
- **interessi:** la ritenuta non può superare il 10% (art. 11, par. 2);
- **canoni:** sono tassati solo nello Stato di residenza del beneficiario effettivo (art. 12, par. 1); molte convenzioni prevedono invece una ritenuta ridotta.

Il Modello OCSE prevede anche la clausola antiabuso del principal purpose test: il beneficio convenzionale non spetta se è ragionevole concludere che ottenerlo sia stato uno degli scopi principali dell'operazione, salvo che sia conforme all'oggetto e allo scopo della convenzione (art. 29, par. 9). La clausola si applica solo se è contenuta nella convenzione applicabile: l'Italia ha firmato nel 2017 la Convenzione multilaterale OCSE che la introduce nei trattati esistenti, ma al 12 novembre 2026 non l'ha ratificata, quindi le convenzioni italiane la contengono solo se è stata negoziata bilateralmente.

Quando il socio è una società italiana, il dividendo ricevuto concorre al reddito per il 5% del suo ammontare (art. 89, comma 2, TUIR), salvo che provenga da uno Stato a regime fiscale privilegiato. Per il socio persona fisica il dividendo estero e il credito per la ritenuta estera sono trattati nella guida sui dividendi esteri della persona fisica residente.

Direttive UE e beneficiario effettivo

Se la società estera ha sede in uno Stato membro dell'Unione europea e il socio è una società italiana, le direttive UE possono escludere la ritenuta:

- **dividendi.** Gli utili distribuiti dalla società figlia alla società madre sono esenti da ritenuta alla fonte (art. 5 della direttiva 2011/96/UE). La società madre deve detenere almeno il 10% del capitale della figlia e lo Stato membro può richiedere un possesso ininterrotto fino a due anni (art. 3);
- **interessi e canoni.** I pagamenti fra società consociate di Stati membri diversi sono esenti da imposta nello Stato della fonte se il beneficiario effettivo è la società di un

altro Stato membro (art. 1, par. 1, della direttiva 2003/49/CE). Le società sono consociate se una detiene direttamente almeno il 25% dell'altra, o una terza società detiene almeno il 25% di entrambe (art. 3); lo Stato può richiedere un possesso di almeno due anni (art. 1, par. 10).

L'esenzione la riconosce lo Stato membro in cui ha sede la società che paga, secondo le proprie norme di recepimento, che possono prevedere soglie, periodi di possesso, documenti e regole antiabuso specifici. Le norme italiane di recepimento (artt. 27-bis e 26-quater DPR 29 settembre 1973, n. 600; dal 2027 artt. 56 e 53 del testo unico approvato con D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33) riguardano i pagamenti effettuati da società italiane a società di altri Stati membri. Le direttive non si applicano al socio persona fisica, per il quale resta solo la convenzione. Con la proposta di direttiva COM(2026) 560 final del 24 giugno 2026, in discussione al Consiglio, la Commissione europea propone di semplificare le direttive sull'imposizione diretta, fra l'altro eliminando la partecipazione minima nella direttiva interessi e canoni, intervenendo sulla direttiva madre-figlia e modificando le norme CFC della direttiva (UE) 2016/1164. Non è in vigore e può cambiare.

I benefici della direttiva madre-figlia non spettano a una costruzione posta in essere allo scopo principale, o a uno degli scopi principali, di ottenere un vantaggio fiscale contrario all'oggetto o alla finalità della direttiva, e che non sia genuina; è non genuina la costruzione non posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica (art. 1, par. 2 e 3, della direttiva 2011/96/UE, inseriti dalla direttiva (UE) 2015/121). La direttiva interessi e canoni fa salve le norme antifrode e antiabuso nazionali e convenzionali (art. 5). Per gli interessi e i canoni il beneficiario effettivo è la società che riceve i pagamenti «in qualità di beneficiaria finale e non di intermediaria, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona» (art. 1, par. 4, della direttiva 2003/49/CE).

La Corte di giustizia UE ha stabilito che le esenzioni si negano in caso di abuso anche se mancano norme nazionali o convenzionali che lo prevedano. Fra gli indizi di abuso indica l'esistenza di società interposte prive di giustificazione economica e la natura puramente formale della struttura del gruppo e dei finanziamenti; sono beneficiari effettivi le entità che beneficiano effettivamente, sotto il profilo economico, dei redditi percepiti e possono deciderne liberamente la destinazione (CGUE, Grande Sezione, sentenze 26 febbraio 2019, cause riunite C-116/16 e C-117/16 e cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16).

La Cassazione applica gli stessi principi:

- la prova di essere beneficiario effettivo spetta al contribuente e si basa su tre test autonomi: l'attività economica sostanziale, la libera disponibilità dei redditi ricevuti (dominion test) e la verifica che la società non sia una mera società di transito (Cass., Sez. V, sent. n. 6005/2023 e n. 8612/2024);
- nei dividendi madre-figlia, la circostanza che il percettore non sia beneficiario effettivo è un elemento da valutare per qualificare la struttura come elusiva (Cass., Sez. V, sent. n. 16173/2023);
- per una holding non basta constatare che manca una struttura operativa: occorre verificare la libera disponibilità dei dividendi, tenendo conto delle caratteristiche della holding pura (Cass., Sez. V, ord. n. 32149/2025);
- il certificato di residenza fiscale estero non è sufficiente a riconoscere lo status di beneficiario effettivo, che va accertato in termini sostanziali (Cass., Sez. V, ord. n. 32467/2025);
- per i canoni soggetti a convenzione, anche una società con una struttura reale e operativa può essere una mera intermediaria se gira i canoni ad altra società del gruppo senza averne la reale disponibilità (Cass., Sez. V, sent. n. 1635/2026).

Società in Svizzera: l'art. 9 dell'accordo UE-Svizzera

L'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004, modificato dal Protocollo firmato il 27 maggio 2015 e in vigore dal 1° gennaio 2017, contiene all'art. 9 (ex art. 15 del testo originario) l'esenzione da imposizione nello Stato d'origine dei dividendi, degli interessi e dei canoni pagati fra società di uno Stato membro e società svizzere.

Per i dividendi corrisposti dalla società figlia alla società madre (art. 9, par. 1) devono ricorrere tutte queste condizioni:

- la società madre detiene direttamente almeno il 25% del capitale della figlia da almeno due anni;
- una società è residente ai fini fiscali in uno Stato membro e l'altra in Svizzera;
- nessuna delle due è residente in uno Stato terzo in base a una convenzione contro le doppie imposizioni con quello Stato;

- entrambe sono assoggettate all'imposta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe sono società di capitali (per la Svizzera, società anonima, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni).

Per gli interessi e i canoni fra società consociate o loro stabili organizzazioni (art. 9, par. 2) le condizioni sono analoghe: partecipazione diretta minima del 25% da almeno due anni, oppure detenzione di almeno il 25% di entrambe le società da parte di una terza società da almeno due anni, con gli stessi requisiti di residenza, assoggettamento all'imposta e forma societaria.

L'esenzione si applica fatte salve le disposizioni svizzere e degli Stati membri per la prevenzione delle frodi e degli abusi, interne o convenzionali. Restano applicabili le convenzioni fra la Svizzera e gli Stati membri che prevedono un trattamento più favorevole (art. 9, par. 3). Come le direttive, l'art. 9 riguarda solo i rapporti fra società: per il socio persona fisica resta la convenzione Italia-Svizzera.

Dal 1º gennaio 2027: i nuovi riferimenti normativi

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 approva il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, che sostituisce il TUIR dal 1° gennaio 2027. Le corrispondenze principali per questa guida sono:

- art. 73 TUIR (residenza delle società) → art. 82; il comma 5-bis diventa il comma 6 e il comma 5-ter il comma 7;
- art. 167 TUIR (CFC) → art. 186; in particolare i commi 4-ter, 5 e 11 diventano i commi 6, 8 e 14;
- art. 47-bis TUIR (dividendi da regimi privilegiati) → art. 162;
- art. 165 TUIR (credito per le imposte estere) → art. 185;
- art. 168-ter TUIR (branch exemption) → art. 184;
- art. 162 TUIR (stabile organizzazione) → art. 183;
- art. 110, comma 7, TUIR → art. 119, comma 8;
- art. 47 TUIR → art. 49; art. 89 TUIR → art. 98;
- art. 166 TUIR (imposizione in uscita) → art. 193;

- art. 1 D.Lgs. 471/1997 (omessa dichiarazione) → art. 27 del testo unico delle sanzioni tributarie approvato con D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173; art. 8, comma 3-quater, D.Lgs. 471/1997 (segnalazione CFC) → art. 33, comma 6, dello stesso testo unico, che si applica dal 1° gennaio 2027.

Gli artt. 26-quater e 27-bis DPR 600/1973 sono abrogati dal 1° gennaio 2027 e la relativa disciplina passa agli artt. 56 (dividendi) e 53 (interessi e canoni) del testo unico approvato con D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33.

Cosa fare in pratica

1. Scegliere fra società controllata e stabile organizzazione in base all'attività da svolgere, al regime del credito d'imposta o della branch exemption e ai rapporti con la società italiana.
2. Verificare nello Stato estero aliquota, regimi speciali, momento di tassazione degli utili, ritenute in uscita e convenzione con l'Italia.
3. Stabilire dove saranno assunte le decisioni strategiche e svolta la gestione corrente; nominare amministratori in grado di decidere nello Stato estero e dotare la società di locali, personale e attrezzature adeguati.
4. Se la società estera controllerà una società italiana, verificare la presunzione dell'art. 73, comma 5-bis, TUIR (controllo da parte di residenti o consiglio composto in prevalenza da residenti) e predisporre le prove contrarie.
5. Calcolare la tassazione effettiva prevista ai fini CFC, con bilancio revisionato e certificato, e la quota di redditi passivi sui proventi.
6. Se la disciplina CFC può applicarsi, raccogliere la documentazione dell'attività economica effettiva (Allegati 4 e 5 della circ. 18/E/2021), verificare se si ha accesso all'interpello (solo adempimento collaborativo o nuovi investimenti), valutare l'opzione del 15% dell'utile contabile e indicare la partecipazione nel quadro FC.
7. Per i flussi verso l'Italia, verificare la convenzione applicabile, le condizioni delle direttive UE o dell'art. 9 dell'accordo UE-Svizzera nello Stato della società e i requisiti di beneficiario effettivo.

8. Conservare con data certa verbali, contratti, corrispondenza e documenti che dimostrano dove si decide e chi gestisce, e aggiornarli ogni anno.
9. Dal 2027 aggiornare i riferimenti normativi in atti, pareri e documentazione al D.Lgs. 117/2026, al D.Lgs. 33/2025 e al testo unico delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024).

I rischi da valutare

- **Esterovestizione.** Se la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria è in Italia, la società è residente in Italia e i suoi redditi sono tassati in Italia; in mancanza della dichiarazione si applica la sanzione del 120% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se l'imposta evasa supera 50.000 euro per singola imposta, l'omessa dichiarazione è anche reato, punito con la reclusione da due a cinque anni (art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74; dal 2027 art. 77 del D.Lgs. 173/2024).
- **Presunzione per la holding estera.** Se la società estera controlla una società italiana ed è controllata o amministrata in prevalenza da residenti, la residenza italiana è presunta e la prova contraria spetta al contribuente.
- **CFC.** Con tassazione effettiva bassa e redditi passivi superiori a un terzo dei proventi, il reddito della controllata è imputato al socio italiano anche se non distribuito; l'omessa segnalazione nel quadro FC comporta una sanzione del 10% del reddito della controllata imputabile al socio, da 1.000 a 30.000 euro.
- **Dividendi da regime privilegiato.** Gli utili provenienti da una controllata a tassazione effettiva bassa concorrono integralmente al reddito del socio; il regime ordinario torna applicabile solo se si dimostra che la partecipazione non ha localizzato i redditi in uno Stato a regime privilegiato sin dal primo periodo di possesso.
- **Ritenute non recuperabili.** Se le condizioni della convenzione, delle direttive o dell'accordo UE-Svizzera non sono rispettate, la ritenuta estera può restare definitiva in tutto o in parte.
- **Beneficiario effettivo e abuso.** Una società interposta priva di giustificazione economica o senza la libera disponibilità dei redditi perde i benefici delle direttive e delle convenzioni; il certificato di residenza estero non è sufficiente.
- **Documentazione.** La residenza estera e l'attività economica effettiva si dimostrano con fatti documentati, non con la sola sede legale.

Fonti normative e di prassi

- Art. 73 TUIR, testo vigente – Normattiva
- Art. 167 TUIR, testo vigente – Normattiva
- Art. 47 TUIR, testo vigente – Normattiva
- Art. 47-bis TUIR, testo vigente – Normattiva
- Art. 89 TUIR, testo vigente – Normattiva
- Art. 110 TUIR, testo vigente – Normattiva
- Art. 152 TUIR, testo vigente – Normattiva
- Art. 162 TUIR, testo vigente – Normattiva
- Art. 165 TUIR, testo vigente – Normattiva
- Art. 168-ter TUIR, testo vigente – Normattiva
- Art. 2 D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 – Normattiva
- Art. 3 D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 – Normattiva
- Art. 7 D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 – Normattiva
- Art. 10 D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 – Normattiva
- Art. 4 D.L. 17 giugno 2025, n. 84 – Normattiva
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (Testo unico delle imposte sui redditi) – Normattiva
- Art. 1 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 – Normattiva
- Art. 8 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 – Normattiva
- Art. 2 D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 – Normattiva
- Art. 5 D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 – Normattiva
- Art. 27 D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (testo unico sanzioni tributarie) – Normattiva
- Art. 33 D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 – Normattiva
- Art. 77 D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 – Normattiva
- Art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Normattiva
- Art. 11 L. 27 luglio 2000, n. 212 – Normattiva

- Art. 26-quater DPR 29 settembre 1973, n. 600 – Normattiva
- Art. 27-bis DPR 29 settembre 1973, n. 600 – Normattiva
- Art. 53 D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 – Normattiva
- Art. 56 D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 – Normattiva
- Direttiva 2011/96/UE (madre-figlia) – EUR-Lex
- Direttiva (UE) 2015/121 – EUR-Lex
- Direttiva 2003/49/CE (interessi e canoni) – EUR-Lex
- Accordo CE-Svizzera del 26 ottobre 2004 – EUR-Lex)
- Protocollo di modifica del 27 maggio 2015 – EUR-Lex)
- Consiglio dell'Unione europea, documento ST 6767/2017
- CGUE 26 febbraio 2019, cause riunite C-116/16 e C-117/16 – EUR-Lex
- CGUE 26 febbraio 2019, cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16 – EUR-Lex
- Proposta di direttiva COM(2026) 560 final – EUR-Lex
- Circolare Agenzia delle Entrate 4 novembre 2024, n. 20/E
- Circolare Agenzia delle Entrate 27 dicembre 2021, n. 18/E
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 27 dicembre 2021, n. 376652
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 31 marzo 2026, n. 106520
- Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2024, n. 213637
- Agenzia delle Entrate – Interpello da Statuto del contribuente (interpello probatorio)
- Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17 gennaio 2022, n. 27
- Cass., Sez. V, ord. n. 23150/2022 – Italgiure
- Cass., Sez. V, sent. n. 6005/2023 – Italgiure
- Cass., Sez. V, sent. n. 16173/2023 – Italgiure
- Cass., Sez. V, sent. n. 3386/2024 – Italgiure
- Cass., Sez. V, sent. n. 8612/2024 – Italgiure
- Cass., Sez. V, sent. n. 2458/2025 – Italgiure
- Cass., Sez. V, ord. n. 32149/2025 – Italgiure
- Cass., Sez. V, ord. n. 32467/2025 – Italgiure

- Cass., Sez. V, sent. n. 32743/2025 – Italgiure
- Cass., Sez. V, sent. n. 1635/2026 – Italgiure
- Cass., Sez. V, sent. n. 2869/2013, sent. n. 16697/2019 e ord. n. 15424/2021 (non presenti nell'archivio pubblico SentenzeWeb)
- Modello OCSE di convenzione fiscale, testo al 21 novembre 2017 – OCSE
- OCSE – Firmatari e parti della Convenzione multilaterale (MLI)

Domande frequenti

Una società estera gestita dall'Italia è residente in Italia?

Sì, se per la maggior parte del periodo d'imposta ha in Italia la sede di direzione effettiva, cioè il luogo in cui si assumono in modo continuo e coordinato le decisioni strategiche, oppure la gestione ordinaria in via principale (art. 73, comma 3, TUIR, nel testo applicabile dal 2024). Basta uno dei criteri, anche se la sede legale è all'estero, e in questo caso i redditi della società sono tassati in Italia.

La presunzione di residenza dell'art. 73, comma 5-bis, TUIR riguarda ogni società estera con soci italiani?

No. La presunzione si applica solo alla società estera che controlla una società di capitali o un ente commerciale italiano ed è a sua volta controllata da residenti oppure amministrata da un consiglio composto in prevalenza da residenti (Cass., Sez. V, sent. n. 3386/2024; risposta a interpello n. 27/2022). Per le altre società estere la residenza si verifica con i criteri del comma 3.

Il certificato di residenza rilasciato dallo Stato estero esclude l'esterovestizione?

No. La Cassazione valuta in concreto dove si decide e chi gestisce la società, sulla base di indici come il luogo delle riunioni degli amministratori, la loro residenza, la disponibilità di locali adeguati e la conservazione delle scritture contabili (Cass., Sez.

V, sent. n. 32743/2025), e non attribuisce peso decisivo al certificato estero (Cass., Sez. V, sent. n. 2458/2025).

Quale sanzione si applica se la società estera risulta residente in Italia e non ha presentato la dichiarazione?

Oltre alle imposte dovute in Italia, si applica la sanzione per omessa dichiarazione pari al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (art. 1, comma 1, D.Lgs. 471/1997; dal 2027 art. 27 del D.Lgs. 173/2024).

Quando si applica la disciplina CFC a una società estera controllata?

Quando ricorrono insieme due condizioni: la controllata non supera il test del 15% (rapporto fra imposte e utile ante imposte del bilancio certificato) e la sua tassazione effettiva è inferiore alla metà di quella che avrebbe avuto in Italia, e oltre un terzo dei suoi proventi deriva da redditi passivi come interessi, canoni, dividendi o servizi infragruppo a basso valore aggiunto (art. 167, comma 4, TUIR). In questo caso il reddito della controllata è imputato al socio italiano anche se non distribuito.

Come si dimostra che la disciplina CFC non si applica?

Dimostrando che la controllata svolge un'attività economica effettiva, con personale, attrezzature, attivi e locali propri (art. 167, comma 5, TUIR). L'interpello preventivo è riservato alle imprese in adempimento collaborativo e a chi presenta l'interpello sui nuovi investimenti (art. 11, comma 2, L. 212/2000); gli altri soci conservano la documentazione, indicata negli Allegati 4 e 5 della circ. 18/E/2021, e segnalano la partecipazione nel quadro FC.

Che cos'è l'opzione del 15% prevista per le CFC?

È una modalità semplificata di verifica della tassazione effettiva: versando un importo pari al 15% dell'utile contabile netto della controllata, la sua tassazione si considera non inferiore al 15% (art. 167, comma 4-ter, TUIR). Dopo il D.L. 84/2025 la

norma non la qualifica più come imposta sostitutiva: gli utili distribuiti e maturati nel triennio di opzione sono tassati secondo le regole ordinarie degli artt. 47 e 89 TUIR (provv. 106520/2026, punto 7.1).

Quale sanzione si applica se non si segnala la partecipazione CFC nel quadro FC?

La sanzione è pari al 10% del reddito della controllata imputabile al socio in proporzione alla partecipazione, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 30.000 euro per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, e si applica nella misura minima anche se il reddito della controllata è negativo (art. 8, comma 3-quater, D.Lgs. 471/1997).

Le direttive UE escludono la ritenuta sui dividendi pagati a un socio persona fisica?

No. La direttiva madre-figlia e la direttiva interessi e canoni riguardano solo i pagamenti fra società, e lo stesso vale per l'art. 9 dell'accordo UE-Svizzera. Per il socio persona fisica la ritenuta estera è limitata solo dalla convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.

Chi è il beneficiario effettivo di dividendi, interessi e canoni?

È la società che riceve i pagamenti come beneficiaria finale e non come intermediaria per conto di altri, e che può decidere liberamente della loro destinazione (art. 1, par. 4, della direttiva 2003/49/CE; CGUE, sentenze 26 febbraio 2019). La prova spetta al contribuente e si basa sull'attività economica sostanziale, sulla libera disponibilità dei redditi e sull'assenza di una mera funzione di transito (Cass., Sez. V, sent. n. 8612/2024); il certificato di residenza estero non basta (Cass., Sez. V, ord. n. 32467/2025).

Una società svizzera può pagare dividendi senza ritenuta a una società italiana?

Sì, se la società italiana detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società svizzera da almeno due anni, nessuna delle due è residente in uno Stato terzo per

effetto di una convenzione ed entrambe sono società di capitali assoggettate all'imposta sugli utili senza esenzioni (art. 9, par. 1, dell'accordo UE-Svizzera del 26 ottobre 2004, come modificato dal Protocollo del 27 maggio 2015). Restano salve le norme antifrode e antiabuso.

Altre guide

Dividendi esteri della persona fisica residente: ritenute estere, credito d'imposta e rimborso

Holding o fondazione: quale struttura serve a chi vive a Dubai

Tutte le guide operative

Contatti

La scelta fra società controllata e stabile organizzazione, la verifica della residenza e della disciplina CFC e il trattamento dei flussi verso l'Italia dipendono dallo Stato estero, dall'attività e dalla struttura dei soci: per un'analisi del caso specifico è disponibile la pagina contatti.

Modulo di contatto